

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32086 Anno 2016

Presidente: GRILLO RENATO

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 24/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CELENTANO AGATA N. IL 10/01/1961

avverso la sentenza n. 3511/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2014

dato avviso alle parti;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Agata Celentano alla pena di mesi sette di arresto ed euro 32.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001, per avere disposto, quale proprietaria e committente, l'esecuzione di opere edili di ristrutturazione in assenza del permesso di costruire ed in totale difformità dalla d.i.a., comportanti la demolizione e la ricostruzione di un manufatto preesistente in violazione delle disposizioni del Piano Regolatore Generale.

Avverso tale sentenza la Celentano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, denunciando, con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità della ricorrente, nonché a proposito della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi, ed anche della mancata concessione della sospensione condizionale della pena; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001, in relazione alla affermazione della sua responsabilità in riferimento al reato edilizio, nonostante la modesta entità delle opere, l'irrisorietà dell'ampliamento realizzato, l'assenza di opere in cemento armato ed anche di alcun pregiudizio per l'ambiente, evidenziando anche la mancanza dell'elemento psicologico del reato, desumibile dalla immediata rimessione in pristino, e ribadendo la modesta entità delle opere, non richiedenti il rilascio di permesso di costruire, trattandosi di opere di semplice restauro; con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la scarsa entità delle opere, l'assenza di pregiudizio paesaggistico e l'immediata rimessione in pristino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano entrambi la sussistenza del reato ascritto alla ricorrente ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha chiaramente e logicamente illustrato le ragioni sia della affermazione di responsabilità della ricorrente (fondata sulla disposizione di lavori comportanti l'abbassamento del piano di calpestio del seminterrato, mediante sbancamento del terreno, con un aumento dell'altezza interna da metri 2,50 a metri 2,75, e la posa dei ferri di armatura per la realizzazione di un balcone, comportanti modifica della volumetria, della sagoma e del prospetto dell'edificio, dunque richiedenti il permesso di costruire), sia della sussistenza dell'elemento psicologico del reato (non escluso dal ripristino dello stato dei luoghi), sia del diniego delle attenuanti generiche e

della sospensione condizionale della pena, in ragione della zona in cui insiste il manufatto (dichiarata di notevole interesse pubblico) e della tipologia delle opere.

Tale motivazione risulta del tutto corretta ed immune dai vizi denunciati, invero in modo generico, dalla ricorrente, in quanto, una volta accertata l'entità delle opere, comportanti la parziale demolizione del seminterrato preesistente, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma (art. 3, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001), diversamente dandosi luogo a "nuova costruzione", assentibile unicamente con permesso a costruire (nella specie mancante) e non anche con denuncia di inizio attività (Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, Cavallo, Rv. 246757).

Per quanto riguarda le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez. 6, n.34364 del 16.6.2010).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie la Corte territoriale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione della zona in cui era stato realizzato il manufatto e della tipologia delle opere, precisando anche che la consistenza delle opere non era di particolare tenuità e che non era neppure possibile formulare una prognosi positiva di non recidivanza.

Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo, sia pure implicito, alla gravità del fatto ed alla personalità negativa della Celentano, quale emergente dalle modalità del fatto, per negare l'invocato beneficio, con motivazione adeguata e non sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano del merito.

Tali considerazioni costituiscono sufficiente motivazione anche del diniego della sospensione condizionale della pena, in ordine alla quale il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo, come nella specie, limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802).

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi cui è stato affidato.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente 